REGOLAMENTO (CEE) N. 521/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1974

relativo a una gara per la vendita di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la Comunità dispone attualmente di ingenti quantitativi di latte scremato in polvere dell'ammasso pubblico ; che è opportuno adottare misure di vendita sempreché esistano possibilità di smercio per questo prodotto ;

considerando che esiste attualmente una temporanea situazione deficitaria per il latte scremato in polvere che soddisfa ai requisiti dell'esportazione ; che è opportuno consentire agli esportatori l'approvvigionamento presso gli organismi di intervento ;

considerando che per garantire la parità di accesso a tutti gli interessati è opportuno vendere il latte scremato in polvere in base a procedura di aggiudicazione ; che per questa procedura possono essere essenzialmente mantenute le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/74 (4) ; che è tuttavia opportuno precisare alcune modalità relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'esportazione di 15 000 tonnellate di latte scremato in polvere di cui :

— 1 800 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento belga ;

— 13 200 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento francese.

2. Il latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1973 ; esso è imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1108/68, esclusi gli articoli 7 e 10.

2. Invece delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1108/68 si applicano le seguenti disposizioni :

a) gli interessati partecipano alla gara sia mediante presentazione dell'offerta scritta presso l'organismo d'intervento che rilascia una ricevuta, sia mediante lettera raccomandata o telex indirizzati all'organismo di intervento ;

b) nell'offerta devono essere indicati :

— il nome, cognome e indirizzo dell'offerente ;

— il prezzo offerto per tonnellata, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, escluse le tasse interne, franco magazzino ;

— il nome del magazzino in cui si trova il quantitativo che è oggetto dell'offerta.

Se un'offerta interessa più magazzini, si ritiene che tale offerta comprenda tante offerte quanti sono i magazzini.

c) L'offerta è valida soltanto se :

— riguarda un quantitativo minimo di 100 tonnellate ;

— è accompagnata da una dichiarazione dell'offerente secondo la quale egli rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del latte scremato in polvere eventualmente venduto ;

— è accompagnata dall'impegno di cui all'articolo 3 ;

— è comprovato, prima dello scadere della data di presentazione delle offerte, che è stato costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1108/68.

3. Invece delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1108/68 si applicano le seguenti disposizioni :

a) qualora il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta viene respinta ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(4) GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 38.

b) fatte salve le disposizioni della lettera a), l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato ;

c) se più offerte concernenti gli stessi quantitativi indicano un prezzo identico, l'aggiudicazione dei quantitativi avviene per sorteggio ;

d) i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara non sono trasferibili ;

e) un'offerta può contenere la riserva che essa è da considerarsi presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo in essa indicato e/o il quantitativo specificato nell'offerta.

4. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di martedì 19 marzo 1974.

Articolo 3

L'aggiudicatario si impegna ad esportare verso i paesi terzi il quantitativo totale di latte scremato in polvere aggiudicato anteriormente al 1° maggio 1974.

Articolo 4

1. Prima di prendere in consegna il quantitativo aggiudicato, l'aggiudicatario costituisce un deposito cauzionale d'esportazione, il cui importo è fissato per 100 kg di latte scremato in polvere, contemporaneamente al prezzo minimo di vendita, tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere ed il prezzo minimo.

2. Il deposito cauzionale di esportazione viene costituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/68.

Articolo 5

1. Il latte scremato in polvere, non appena uscito dal deposito, viene sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti le stesse garanzie fino all'uscita dal territorio geografico della Comunità.

2. Le formalità doganali per l'esportazione devono essere effettuate nello Stato membro venditore.

Articolo 6

1. Qualora l'uscita dal territorio geografico della Comunità abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, essa viene comprovata mediante l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

2. Le caselle nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo sono da riempire. La casella n. 104 è da riempire cancellando le menzioni che non interessano e indicando in corrispondenza del secondo trattino una delle menzioni seguenti :

— « Lait écrémé en poudre destiné à l'exportation conformément au règlement (CEE) n° 521/74 »,

— « Magermilchpulver für die Ausfuhr gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 521/74 »,

— « Latte scremato in polvere destinato all'esportazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 521/74 »,

— « Magere-melkpoeder bestemd voor uitvoer, volgens Verordening (EEG) nr. 521/74 »,

— « Skimmed-milk powder for export in accordance with Regulation (EEC) No 521/74 »,

— « Skummetmælkpulveret bestemt for export i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 521/74 ».

Articolo 7

1. Il deposito cauzionale viene svincolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1108/68.

2. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di esportazione viene svincolato soltanto per quantitativi per i quali l'acquirente è in grado di comprovare che il latte scremato in polvere ha lasciato il territorio geografico della Comunità anteriormente al 1° maggio 1974.

3. Tale prova è costituita :

— quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità è effettuata sul territorio dello Stato membro venditore : mediante presentazione del documento doganale che giustifica l'uscita e precisa che si tratta di un'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 521/74 ;

— quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità è effettuata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore : dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il martedì di ogni settimana, i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall'ammasso a titolo del presente regolamento durante la settimana precedente.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Imballaggio del latte scremato in polvere

4 sacchi di carta « Kraft » di una resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 grammi per m^2 ;

1 sacco intermedio di carta catramata di una resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m^2 ;

1 involucro interno indipendente dello spessore di almeno 0,06 millimetri, saldato o a duplice legatura.